

A. — Contratti di lavoro, ore di lavoro, salari e guadagni.

*Contratti di lavoro:* INGHILTERRA. — Nei distretti agricoli inglesi la forma più comune di contratto secondo la quale i lavoratori prestano l'opera loro è la locazione (*hiring*) ad anno, a settimana o a giorno: spesso, oltre il salario, essa importa l'alloggio ed il vitto nella casa stessa del proprietario o, a spese di questo, nella casa del fattore.

Ora che la mano d'opera è così scarsa, i proprietari sono più che mai ansiosi di assicurarsi per tutta l'annata i lavoratori necessari al buon andamento dell'azienda, ma questi son restii ad impegnarsi per lungo tempo, dal che, dice il relatore, seguirà una più profonda divisione dei lavoratori stessi in due classi; e coloro che accettano i lunghi contratti avranno rimunerazioni maggiori e maggior considerazione.

GALLES. — Nel Galles bisogna distinguere tra servi di campagna (*farm servants*) e lavoratori ammogliati. Quelli sono impiegati a semestre o ad anno, questi generalmente a settimana; quelli sono alloggiati e nutriti dal padrone; questi hanno casa loro, ma ciò nonostante in alcuni distretti ricevono il cibo dall'imprenditore.

Il contratto è sempre verbale, ma nello stringerlo s'usa dare una piccola caparra d'uno o due scellini; la rottura del contratto è frequentissima e contro di essa non v'è alcun rimedio legale; in questo caso è pure uso che la caparra sia restituita.

Nessuna delle parti può sciogliere il contratto col preavviso di un mese, se l'altra non consente; onde il lavoratore che per esempio voglia lasciare il servizio prima che sia terminato il semestre o l'anno per cui s'è impegnato, perde tutto il suo salario, perchè essendo il contratto uno e indivisibile pel periodo di tempo pattuito, non è applicabile il principio del *quantum meruit*.

SCOZIA. — I proprietari Scozzesi, a differenza degl' Inglesi, usano assoldare ad anno tutto il personale occorrente: questo sistema è di gran lunga più favorevole ai lavoratori, i quali non si trovano per tal modo esposti al pericolo di rimaner disoccupati a cagione del cattivo tempo, o di restar senza mercede quando siano ammalati, perchè in tal caso hanno per consuetudine diritto a sei settimane di salario. Quando occorrano lavoranti straordinari, il contratto è naturalmente a giorno o a settimana; le donne sono in qualche luogo impiegate a semestre dal padrone, in qualche altro invece è il lavoratore che deve procurarle; egli ne sceglie qualcuna della sua famiglia per un determinato salario giornaliero o settimanale.

I contratti sono quasi sempre puramente verbali; si fanno per lo più ai mercati, ed il tempo dell'impiego comincia a decorrere o dal 26 maggio (*Whitsuntide*) o dal 28 novembre (*Martinmas*).

La caparra detta « *arles* » non vale ad impedire le frequenti rotture: spesso avviene che un padrone che abbia fissato un certo numero di lavoranti non se ne vegga presentar nessuno il giorno in cui i lavori dovrebbero